

**CONTRATTO DI LOCAZIONE**

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

**TRA**

il **Comune di Castellanza**, con sede in Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, Codice Fiscale n. 00252280128, rappresentato dall'Arch. Silvano Ferraro, nato a Busto Arsizio (VA), il 23/10/1960, Codice Fiscale FRRSVN60R23B300Q, nella sua qualità di Responsabile del Settore Opere Pubbliche, domiciliato per carica nella Casa Comunale, il quale interviene nel presente atto, non in nome proprio, ma in forza di decreto sindacale n. 22.953 del 18/12/2013, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 107, punto n. 3, lettera c), del D.lgs n. 267 del 18/08/2000, e che nel proseguo dell'atto verrà indicato come "Locatrice"

**E**

La società **GALATA S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani 58, Cap 00148, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona del Legale Rappresentante Dott. Paolo Paglione, in qualità di Procuratore speciale, nato a Roma, il 30/09/1965, C.F. PGLPLA65P30H501B, che agisce giusta procura speciale del 26/04/2016, repertorio n. 45107, rogito n. 14119, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 5, il 26/04/2016 al n. 5725 Serie 1T, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società che rappresenta, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, (in seguito denominata anche "GALATA" o la "Conduttrice");  
(Nel seguito congiuntamente indicate come le "Parti").

**PREMESSO CHE**

- a) In data 12/02/2009 la società WIND Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, via Cesare Giulio Viola n. 48, ha stipulato con il Comune di Castellanza un contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in data 09/04/2009 al numero 392 Serie 3T, avente ad oggetto la porzione di terreno di mq 50 circa, sita nel Comune di Castellanza (VA), Via Olgiate SNC c/o parcheggio Comunale, distinto nel N.C.T. (erroneamente indicato N.C.T./N.C.E.U. nel precedente contratto) dello stesso Comune di Castellanza (VA) al foglio logico n. 1 e foglio cartaceo n. 5, particella n. 3479 per l'installazione ed il mantenimento di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;
- b) in data 24/07/2012 la società WIND Telecomunicazioni S.p.A. e il Comune di Castellanza hanno stipulato una scrittura privata integrativa riferita al sopracitato contratto di locazione, dove si confermavano gli articoli contrattuali fatta eccezione per l'articolo 4 Canoni e per l'articolo 8 Foro Competente che erano da intendersi eliminati ed integralmente sostituiti;
- c) in data 17/09/2012 protocollo n. VA0223103 la particella n. 3479 del logico n. 1 e foglio cartaceo n. 5 del N.C.T. del Comune di Castellanza (VA) è stata soppressa dando origine al foglio logico n. 1 foglio fisico 5 particella 5166.
- d) In data 26/11/2012 per atto del Notaio Mario Fugazzola, repertorio n. 185480 raccolta n. 25655 il Comune di Castellanza trasferiva in piena ed esclusiva proprietà alla società Castellanza Patrimonio Srl, ora Castellanza Servizi e Patrimonio Srl, a seguito di fusione ed incorporazione della società Castellanza Patrimonio Srl, gli immobili descritti nel medesimo atto costitutivo, tra gli altri l'area antistante il Cimitero Comunale adibita a parcheggio pubblico, distinta col mappale n. 5166 Foglio fisico n. 5 Foglio Logico n. 1.

La Conduttrice  
Galata S.p.A.

La Locatrice  
Comune di Castellanza

e) Wind Telecomunicazioni in data 18 febbraio 2015 ha costituito la società Galata S.p.A. a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima società una serie di *asset* di cui è parte anche l'oggetto del contratto in essere;

f) In data 27/05/2016 raccolta n. 27/05/2016 era sottoscritta, tra il Comune di Castellanza e la società Castellanza Servizi e Patrimonio Srl, una Convenzione per la Manutenzione e Gestione dell'area adibita a parcheggio antistante il Cimitero Comunale sito in Via per Olgiate distinto al NCEU dello stesso Comune di Castellanza al foglio 5 sezione CZ mappale 5166 sub 1, in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale del 25/05/2016 n. 65 esecutiva in termini di legge, disponeva che la società Castellanza Servizi e Patrimonio Srl proprietaria del sopracitato mappale, concedeva al Comune di Castellanza di disporre dell'area in modo pieno ed esclusivo limitatamente all'area destinata al parcheggio pubblico ai fini del suo utilizzo, tra cui il contratto di locazione per la stazione radio base di cui al punto a).

g) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), ed la sua scrittura integrativa alla precedente lettera b) con efficacia dalla data di validità del presente atto.

Le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO**

La Locatrice nella sua qualità di avente titolo, concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, oggetto la porzione di terreno di mq 50 circa, sita nel Comune di Castellanza (VA), Via Olgiate SNC c/o parcheggio Comunale, distinto nel N.C.E.U. dello stesso Comune di Castellanza (VA) al foglio logico n. 1 e foglio cartaceo n. 5, particella n. 5166 sub 1, il tutto, per complessivi mq 50 circa come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il "Contratto").

La Locatrice dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la porzione di terreno concessa in locazione è utilizzata ad uso parcheggio.

Il terreno locato sarà utilizzato per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Locatrice garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma che l'immobile di cui trattasi è idoneo all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara, inoltre, che l'immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Conduttrice.

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all'art.6.

La Conduttrice Galata S.p.A.	La Locatrice Comune di Castellanza
---------------------------------	---------------------------------------

**ART. 2 - DURATA**

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 03/06/2016 al 02/06/2025 .

Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il Contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se la Condittrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale (o a diverso domicilio che dovrà essere indicato a cura della Locatrice).

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Condittrice collocherà nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Condittrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall'art. 29 della legge 392 del 1978.

**ART. 3 - DESTINAZIONE ED USO DELL'IMMOBILE**

La Locatrice prende atto che gli ambienti locati sono già utilizzati dalla Condittrice per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Condittrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Locatrice autorizza la Condittrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'area di proprietà privata, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio del Locatore, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'impianto, e dall'impianto stesso al sistema di antenne.

La Condittrice dichiara che l'impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.

La Locatrice garantisce che fornirà alla Condittrice tutte le informazioni relative agli immobili oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Condittrice e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.

Alla cessazione della locazione, su richiesta della Locatrice, la Condittrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla rimessa in pristino stato dell'immobile ed alla rimozione delle installazioni.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti

La Condittrice Galata S.p.A.	La Locatrice Comune di Castellanza
---------------------------------	---------------------------------------

autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

#### **ART. 4 CANONI**

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 7.000,00 (Euro settemila/00), da corrispondere in una unica rata annuale anticipata, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Banca Popolare Di Sondrio Società Cooperativa Per Azioni, di Corso Matteotti, 2 Castellanza (VA), sul conto corrente 000007329X23 IBAN IT18Y056965012000007329X23 intestato a Comune di Castellanza.

La Condittrice corrisponderà anticipatamente alla Locatrice 4 (quattro) annualità del canone di locazione convenuto per complessivi Euro 28.000,00 (Euro ventottomila/00). Il corrispettivo sarà versato in un'unica rata entro i 90 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

A partire dal quinto (5°) anno di locazione il canone annuo di locazione corrisposto sarà pari alla misura convenuta nel primo capoverso all'art. 4.

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contratto, come meglio specificato nell'articolo 2 di questo atto.

La Locatrice dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.

Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge.

Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente, previa richiesta scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r., nella misura del 100 % della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Condittrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.

Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qualsiasi titolo del presente Contratto, la Locatrice terrà manlevata ed indenne la Condittrice da qualsiasi pretesa di natura economica che possa essere avanzata dal soggetto subentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qualsivoglia titolo, ragione o causa in relazione alla corresponsione dei quattro (4) canoni versati anticipatamente per le annualità, così come concordate dalle Parti.

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Condittrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

#### **ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE**

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto a terzi,

La Condittrice  
Galata S.p.A.

La Locatrice  
Comune di Castellanza

che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l'Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Condittrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge.

La Condittrice ha facoltà di sublocare la porzione locata a terzi solo con la previa autorizzazione scritta dalla Locatrice e dietro presentazione d'idonea relazione tecnica scritta che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Condittrice. In caso di utilizzo della struttura da altro operatore di telefonia mobile dotato di titoli abilitativi sarà riconosciuto a Galata S.p.A. uno sconto pari al 20% sul canone di affitto concordato, e come meglio specificato nell'articolo 4 di questo atto.

Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui l'operatore ospitato dalla Condittrice dovesse lasciare la postazione sublocata, il canone di locazione dovrà ritornare quello iniziale con esclusione dello sconto applicato.

E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Condittrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all'incasso.

Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Condittrice al risarcimento dei danni.

In espressa deroga all'art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l'Immobile locato ovvero locare a terzi l'Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Condittrice il diritto di prelazione.

#### **ART. 6 RECESSO ANTICIPATO**

La Locatrice consente che la Condittrice possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmissione via fax.

In caso di rilascio parziale dell'immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Condittrice.

#### **ART. 7 GARANZIE**

A garanzia della regolare esecuzione del presente atto e del perfetto ripristino dello stato dei luoghi il Conduttore fornirà al Locatore una cauzione per mezzo di polizza fideiussoria bancaria per l'importo pari a Euro 6.000,00 (Euro seimila/00) che potrà essere incamerata dal Locatore in caso d'inadempienza di una qualsiasi delle clausole del presente contratto, compreso il perfetto ripristino dello stato dei luoghi.

#### **ART. 8 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI**

Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Condittrice e dalla Locatrice in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Condittrice.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio :

La Locatrice: in Viale Rimembranze, 4 - 21053 (VA)

La Condittrice Galata S.p.A.	La Locatrice Comune di Castellanza
---------------------------------	---------------------------------------

La Condittrice: in Via Carlo Veneziani, n° 58 - 00148 - Roma.

**ART. 9 - FORO COMPETENTE**

L'eventuale controversi sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Roma, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

**Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Castellanza, li \_\_/\_\_/2016

**La Locatrice**  
**Comune di Castellanza**  
**Arch. Silvano Ferraro**

**La Condittrice**  
**Galata S.p.A.**  
**Dottor Paolo Paglione**

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) Durata; 3) Destinazione ed uso dell'immobile; 5) Cessione contratto dei crediti e sublocazione; 6) Recesso anticipato; 9) Foro competente.

Castellanza, li \_\_/\_\_/2016

**Per accettazione**  
**La Locatrice**  
**Comune di Castellanza**  
**Arch. Silvano Ferraro**

**Elenco Allegati**

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Planimetria

La Condittrice Galata S.p.A.	La Locatrice Comune di Castellanza
---------------------------------	---------------------------------------

**MODULO ANAGRAFICA LOCATORI - PERSONE GIURIDICHE**

CODICE SITO(\*): VA027

REM-ID(\*): 4943

**LOCATORE**

RAGIONE SOCIALE (\*): Comune di Castellanza

PARTITA IVA / CODICE FISCALE (\*):00252280128

RAP. LEGALE: Arch. Silvano Ferraro

SEDE LEGALE(\*): Viale Rimembranze, 4 - 21053 (VA)

TEL. (\*): 0331 526.264

EMAIL (\*): tecnico@comune.castellanza.va.it / silvano.ferraro@comune.castellanza.va.it

**DATI FATTURAZIONE**

FATTURA SI/NO (\*): NO

ALiquota IVA: -----

ESENZIONE IVA: Art. n. -----

**ISTITUTO DI CREDITO - COORDINATE BANCARIE**ISTITUTO DI CREDITO (\*): Banca Popolare Di Sondrio Società Cooperativa Per Azioni, di  
Corso Matteotti, 2 Castellanza (VA)

IBAN (\*): IT18Y0569650120000007329X23

CONTO CORRENTE INTESTATO A(\*): Comune di Castellanza

**Informativa ex. Art. 13 Decreto Legge 196/2003**

Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente da GALATA nell'ambito del contratto di locazione al fine di assicurare equità e trasparenza. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a GALATA S.p.A. - Direzione Towers Commercial Operations, Via Carlo Veneziani, 56/L - 00148 Roma - la correzione, l'integrazione, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all'informativa medesima.

Luogo:


Data:

Timbro e Firma:

Castellanza

\_\_ / \_\_ / 2016

.....



**ALLEGATO A - PLANIMETRIA**

 <p>una società </p>	<p>Timbro e Firma:</p> <hr/> <hr/>	<p><b>Codice Sito: VA027</b>          Porzione di terreno di mq 50 circa, sita nel Comune di Castellanza (VA), Via Olgiate SNC c/o parcheggio Comunale, distinto nel N.C.E.U. dello stesso Comune di Castellanza (VA) al foglio logico n. 1 e foglio cartaceo n. 5, particella n. 5166, sub. 1, il tutto, per complessivi mq 50 circa.</p>
--	------------------------------------	--

Galata S.p.A.

Richiesta Emissione Fideiussione Passiva

A	Data della richiesta	10/06/2016			
B	Ente Richiedente	Rental Negotiation			
	Nominativo del Richiedente	Marco Sangiuliano			
	CdC dell'ER su cui ribaltare il costo				
C	Richiesta nuova emissione	no	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Richiesta emissione appendice per:				
	incremento importo	<input checked="" type="checkbox"/>	si	di €	
	proroga scadenza	<input checked="" type="checkbox"/>	si	da	
	fideiussione numero				
D	Contratto di riferimento	VA027			
	<i>(da allegare sempre)</i>	REM: 4943			
E	Beneficiario della Fideiussione	Comune di Castellanza			
	Codice fiscale e/o Partita IVA	C.F. 00252280128			
	Indirizzo	Viale Rimembranze		n. 4	
		21053	Castellanza (VA)		
F	Importo totale della Fideiussione	€	6.000,00		
G	Durata	Dal	01/07/2016	Al	SVINCOLO
		note			
H	Testo della Fideiussione predefinito	no	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<i>(se si allegare testo e firmare)</i>				
I	Autentica notarile	<input checked="" type="checkbox"/>	si		
L	Tipologia				
	Assicurativa	<input checked="" type="checkbox"/>	si		
	Bancaria	no	<input checked="" type="checkbox"/>		
M	Verificato Contract Management				

  
\_\_\_\_\_  
(firma del Richiedente)